



## VERBALE DI ACCORDO

ai fini della domanda di concessione del trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per “Emergenza COVID-19”, ex art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall’art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Il 12 giugno 2020 si sono confrontati con modalità telematica

**BROOKS BROTHERS EUROPE SRL**, con sede legale in Via Forcella 3, 20144 Milano, CF e PI, 03860610967, in persona di LUCA GASTALDI

**Confcommercio MI-LO-MB** Alessandra Setti

e

**Filcams CGIL - Nazionale** rappresentata da Jeff Nonato

**Fisascat CISL - Nazionale** rappresentata da Maria Elena Vanelli

**Uiltucs UIL Nazionale** rappresentata da Emilio Fagnoli

### Premesso che

- a) Brooks Brothers Europe S.r.l. opera nel settore commercio, occupa più di 50 dipendenti ed è azienda “multilocalizzata” avendo, oltre alle tre sedi operative centrali site in Lombardia, unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale;
- b) in data 28 marzo 2020 la Società ha attivato la procedura di informazione e consultazione sindacale per poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la durata di nove settimane (oltre ad altre quattro settimane ai sensi del D.L. 9/2020, per le sedi ed i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto);
- c) all'esito della procedura sindacale, conclusasi positivamente con apposito accordo in data 15 aprile 2020, la Società ha presentato la relativa domanda per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al termine delle 9 settimane decorrenti dal 1 Aprile 2020 (oltre ad altre quattro settimane ai sensi del D.L. 9/2020, per le sedi ed i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) per un periodo di:
  - ulteriori 5 settimane, oppure 1 settimana (in base all'interpretazione autentica che sarà fornita in relazione a quanto disposto dalla norma per le sedi ed i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto)

AS

- ulteriori 5 settimane per tutte le altre sedi e tutti punti vendita sul restante territorio nazionale.
- d) l'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha incrementato di ulteriori cinque settimane il periodo di nove settimane di riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, fruibile sino al 31 agosto 2020;
- e) nel rispetto delle previsioni normative emanate dalle predette autorità la Società, dopo aver disposto dal 12 marzo 2020 la sospensione dell'attività e la chiusura di tutti i punti vendita elencati nella Tabella allegata presenti sul territorio italiano, ha previsto a partire dal 18 maggio 2020 la graduale riapertura dei punti vendita.

**Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato e/o determinerà:**

- la chiusura al pubblico dei punti di vendita con conseguente totale sospensione dell'attività lavorativa del personale addetto a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti fino al 17 maggio 2020, nonché, alla riapertura dei punti vendita, una contrazione dell'attività lavorativa per via delle ripercussioni della perdurante situazione epidemiologica sulla ripresa delle attività di vendita e di supporto alla vendita, degli effetti sulla organizzazione del lavoro delle misure anti-contagio discendenti dalle relative normative e Protocolli di sicurezza adottati;
- la contrazione dell'attività lavorativa delle sedi a seguito della chiusura dei punti vendita e alla graduale riapertura degli stessi.

La predetta situazione venutasi a determinare rende indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, per n. di 196 lavoratori su un organico complessivo di 206 (dirigenti, quadri, impiegati) per un periodo di ulteriori 5 settimane, oppure 1 settimana (in base all'interpretazione autentica che sarà fornita in relazione a quanto disposto dalla norma per le sedi ed i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), e di ulteriori 5 settimane per tutte le altre sedi e tutti punti vendita sul restante territorio nazionale entro il mese di agosto 2020, in continuità con la precedente domanda di Cassa Integrazione in deroga COVID-19 come da testo di avvio della procedura consultazione sindacale del 5 Giugno 2020, qui allegato.

**Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. la predetta situazione e la conseguente riduzione dell'attività, rende necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 nonché ai sensi dell'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) in continuità con la precedente domanda di ammortizzatori sociali COVID-19, al termine delle 9 settimane decorrenti dal 1 Aprile 2020 (oltre ad altre quattro settimane ai sensi del D.L. 9/2020, per le sedi ed i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) entro il mese di agosto 2020 per la durata di 5 settimane anche non continuative per tutti nr. **196** dipendenti di cui alla Tabella allegata, suddivisi per ciascun punto vendita e sede.



AS



4. riduzione complessiva media **sino al 50%** (con possibile sospensione a "zero ore" in caso di nuovi provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività di vendita che venissero disposti dalle Autorità, a livello nazionale o regionale/territoriale) per tutti nr. **196** dipendenti di cui alla Tabella allegata, suddivisi per ciascun punto vendita e sede.
5. potrà essere applicato in base alle esigenze tecnico organizzative della Società un principio di equa rotazione del personale tenuto altresì conto delle qualifiche e competenze in possesso dei lavoratori nonché della loro fungibilità, e nel rispetto delle disposizioni normative nonché dei Protocolli Sicurezza compreso il Protocollo condiviso Governo e Parti sociali del 24 aprile e successivi provvedimenti a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
6. gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga saranno anticipati dalla Società nella busta paga di giugno (pagamento 10 luglio) nella misura massima consentita e conguagliati con le denunce contributive Inps una volta intervenute le autorizzazioni dal parte degli Enti competenti, così come previsto dall'art. 22 comma 6-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n.34.
7. le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione fino ad un massimo di zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati, specie nella ipotesi di nuovi provvedimenti di chiusura delle attività emessi a livello nazionale ovvero locale. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo ex art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall' art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, di concessione per un periodo di ulteriori settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19".

Letto confermato sottoscritto

**Brooks Brothers Europe Srl**

**Confcommercio MI-LO-MB**

**Filcams CGIL - Nazionale**

**Fisascat CISL - Nazionale**

**Uiltucs UIL Nazionale**

